



## **BANDO**

***per la concessione di Contributi a fondo perduto alle  
MPMI delle province di Chieti e Pescara  
per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare  
l'accesso al credito in considerazione degli effetti  
dell'emergenza sanitaria da COVID – 19***



## Indice

<b>Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - FONDO STANZIATO.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 - IMPRESE BENEFICIARIE.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – ESCLUSIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – SPESE AMMISSIBILI.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 – SPESE NON AMMISSIBILI.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 - REGIME DI AIUTO.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 - MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12 – CONTROLLI, DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO ....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TUTELA DELLA PRIVACY.....</b>	<b>8</b>



### Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ

In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l'obiettivo di supportare le imprese del territorio, la **Camera di Commercio Chieti Pescara** istituisce un contributo a fondo perduto destinato alle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI) delle province di Chieti e di Pescara per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.

Il presente bando si inserisce nell'ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell'art. 125 del Decreto "Cura Italia" che ha previsto la possibilità per le Camere di Commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle MPMI e facilitarne l'accesso al credito.

### Art.2 - FONDO STANZIATO

La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente Bando ammonta all'importo complessivo di **1.000.000 di euro**.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili alla scadenza del bando.

### Art.3 - IMPRESE BENEFICIARIE

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. siano MPMI ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 ed abbiano sede legale (ed eventuale unità operativa) nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara;
- b. siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Ai fini del presente bando sarà considerata "regolare" con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che, alla data di presentazione della domanda, abbia versato fino all'ultimo diritto annuale dovuto (anno 2019). Una domanda accoglibile ma presentata da un'impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale, verrà ammessa con riserva. L'impresa successivamente dovrà, pena la decadenza della domanda, regolarizzare la sua posizione entro 5 gg lavorativi dalla richiesta, che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sulla domanda telematica di contributo.

Al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio Diritto Annuale [diritto.annuale@chpe.camcom.it](mailto:diritto.annuale@chpe.camcom.it).

- c. siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo;
- d. non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
- e. non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio Chieti Pescara;



- f. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
  - g. non si trovino nelle condizioni che non consentano la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera e);
  - h. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
  - i. posseggano al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, per quanto applicabili.
  - j. siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
  - k. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

L'insussistenza dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo, eccetto che nelle ipotesi di sanatoria previste dalla normativa vigente.

Tutti i requisiti sopra elencati - ad eccezione di quelli di cui ai punti a) e d) - devono essere posseduti per tutta la durata del finanziamento oggetto del contributo a pena di decadenza.

#### Art.4 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un'unica soluzione finalizzato all'abbattimento del tasso di interesse (TAEG) sui finanziamenti relativi all'emergenza Covid-19 concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB – con contratti stipulati a partire dal 23 febbraio 2020 – con le modalità e per le finalità di seguito indicate.

L'entità dell'abbattimento del costo di ciascun finanziamento relativo all'emergenza Covid-19 viene determinato:

- nella misura del **100%** della quota interessi, dei costi bancari e dei costi garanzia (TAEG) relativi a **finanziamenti fino a € 25.000,00;**
- nella misura del **70%** della quota interessi, dei costi bancari e dei costi garanzia (TAEG) relativi a **finanziamenti da € 25.001,00 fino a € 100.000,00.**

**E comunque fino ad un massimo di euro 3.000,00.**

#### Art.5 - ESCLUSIONI

Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile. Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al presente Bando le imprese operanti nei seguenti settori:

- fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
- fabbricazione di armamenti, come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 luglio 1990 n. 185, e s.m.i.
- attività di puro sviluppo immobiliare;
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).



#### Art.6 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interessi ed i costi per finanziamenti relativi all'emergenza Covid-19 aventi le seguenti caratteristiche:

- **decorrenza successiva al 23 febbraio 2020**
- **importo non superiore ad euro 100.000,00**
- **rateizzazione da piano di ammortamento mensile, trimestrale o semestrale**
- **causale del finanziamento: esigenza di liquidità conseguente all'emergenza da COVID-19** (ad es. consolidamento passività a breve, investimenti produttivi, costi del personale, pagamento canoni per locazioni, affitti, leasing, scorte, piano marketing per rilancio, riconversione, etc.)

La documentazione comprovante "l'importo della quota interessi" che rappresenta la spesa ammessa e finanziabile dal presente bando è:

- a. **Contratto di prestito stipulato con Banca contenente informazioni di dettaglio del finanziamento bancario ottenuto** (istituto finanziario/credizio, importo, tipologia, durata, periodicità del rimborso, tasso di interesse applicato - TAEG);
- b. **Piano di ammortamento mensile, trimestrale o semestrale approvato dalla banca.**

Nel calcolo del contributo si terrà conto dell'importo indicato nel contratto di finanziamento stipulato con la banca e del relativo piano di ammortamento approvato.

Nel caso in cui l'impresa dovesse procedere all'estinzione anticipata del prestito, dovrà darne immediata comunicazione alla Camera di Commercio Chieti Pescara ed avrà l'obbligo di restituire la quota di interessi ricevuta dall'Ente camerale corrispondente alla parte di prestito estinta anticipatamente.

La partecipazione al presente Bando è ammessa anche se la medesima impresa abbia partecipato ad altri bandi camerali.

#### Art.7 – SPESE NON AMMISSIBILI

Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- a) spese non riconducibili a quelle previste all'art. 6;
- b) imposte e tasse.

#### Art.8 - REGIME DI AIUTO

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime "de minimis" fino al massimale "de minimis" pertinente;
- b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile.

Sono inoltre cumulabili con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni.

La Camera applicherà all'impresa il regime di aiuto "de minimis" ma si riserva, in fase di registrazione nel Registro degli Aiuti di Stato, di applicare l'eventuale nuovo "regime ombrello" più favorevole che dovesse essere notificato dallo Stato italiano alla Commissione Europea ed approvato al fine di consentire agli altri Enti pubblici di erogare specifici contributi a fondo perduto o in conto interesse alle PMI in relazione all'Emergenza Covid-19.

#### **Art.9 - MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

Le domande di concessione del contributo devono essere presentate esclusivamente da remoto, con invio telematico attraverso il **Servizio Sportello Telematico Agef** (<http://praticacerc.infocamere.it>), **dalle ore 9,00 del 21 maggio 2020, e fino alla chiusura del bando fissata alle ore 21:00 del 31 luglio 2020.**

La domanda, a pena di esclusione, **deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante**, e redatta, sempre a pena di esclusione, utilizzando il "Modello n°1 – domanda contributo contointeressi" nel quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art 3 del bando.

Il "Modello n°1 – domanda contributo contointeressi", è scaricabile dalla pagina dedicata sul sito della CCIAA Chieti Pescara [www.chpe.camcom.it](http://www.chpe.camcom.it) alla sezione Pubblicità Legale (Bandi), è in formato word, e **va compilato, trasformato in pdf e firmato digitalmente.**

Oltre al Modello 1, nella domanda dovranno essere allegati:

- **Contratto di finanziamento relativo all'emergenza Covid-19 avente le caratteristiche richieste di cui all'art. 6 del presente bando;**
- **Piano di ammortamento mensile, trimestrale o semestrale approvato dalla banca;**
- **il Modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00).**

E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

La Camera di Commercio Chieti Pescara è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

Per l'invio telematico è necessario:

a) registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it). Si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;

b) entrare nello **Sportello Pratiche -> Pratiche per le Camere -> Altri adempimenti camerali -> Contributi alle imprese-> Servizio Sportello Telematico AGEF** (<http://praticacerc.infocamere.it>) con le credenziali ottenute per entrare nel Servizio AGEF e selezionare il BandocontointeressiCovid19 ;



c) compilare il **Modello base della domanda** (attenzione, il modello base è un file in formato xml generato dal sistema **da NON confondere con il Modello 1 – domanda contributo contointeressi**);

d) procedere con la funzione “Nuova” che permette di creare la pratica telematica (selezionare BandocontointeressiCovid19);

e) procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica, prima di tutto il file Modello base firmato digitalmente e poi tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Legale rappresentante (standard PADES – firma pdf);

f) inviare la pratica, allegando la documentazione richiamata nel presente articolo. La modulistica è scaricabile dal sito camerale [www.chpe.camcom.it](http://www.chpe.camcom.it) alla sezione “Pubblicità legale”, voce “Bandi”.

I documenti devono essere **a pena di esclusione firmati digitalmente** (standard PADES -firma pdf), come sopra detto, esclusivamente dal Legale rappresentante dell’impresa che richiede il contributo.

Le richieste incomplete, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili, o ammesse con riserva, nelle ipotesi di sanatoria previste dalla normativa vigente.

Le domande inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

La PEC che la Camera di Commercio utilizzerà per tutte le comunicazioni ufficiali inerenti il bando è la seguente: [cciaa@pec.chpe.camcom.it](mailto:cciaa@pec.chpe.camcom.it). Si invita, inoltre, a trasmettere copia di ogni comunicazione inerente il bando anche alla seguente mail: [contointeressi@chpe.camcom.it](mailto:contointeressi@chpe.camcom.it) a cui è possibile scrivere per ottenere **informazioni** relative al bando.

**Il presente bando viene pubblicato in pre-informativa dall’11 al 20 maggio 2020.**

#### **Art. 10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Le domande saranno istruite dalla Camera a sportello in ordine cronologico di presentazione e previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza e regolarità della domanda presentata.

Nel corso dell’istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere all’impresa, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.

All’esito dell’attività istruttoria la Dirigente dell’Area Promozione, con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di Commercio di norma con cadenza quindicinale, approva i seguenti elenchi:

- a) l’elenco delle domande ammesse e finanziate;
- b) l’elenco delle domande ammesse e finanziate con riserva;
- c) l’elenco delle domande non ammesse;
- d) l’elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo.

Nell’ipotesi di domande ammesse con riserva (lettera b) l’ordine cronologico, ai fini della liquidazione, verrà rideterminato dal momento dell’invio delle integrazioni richieste, e del conseguente perfezionamento della domanda.

Eventuali domande (regolari ovvero regolarizzate su richiesta degli uffici) risultate ammesse ma non finanziabili per esaurimento del fondo (lettera d) potranno essere prese in considerazione solo in caso di rifinanziamento del bando.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all’impresa che occuperà l’ultima posizione utile potrà essere ridotto in base alle somme disponibili.

Nell’ipotesi di integrazione del Fondo di cui all’art. 2, le domande contenute nell’elenco di cui al punto d) potranno essere successivamente esaminate dalla Camera ai fini dell’erogazione del contributo, sempre



secondo l'ordine cronologico di presentazione indicato.

#### **Art. 11 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La Camera di Commercio eroga al beneficiario il contributo a fondo perduto determinato, in un'unica soluzione, al netto delle ritenute di legge, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito camerale della graduatoria finale dei contributi ammessi.

#### **Art. 12 – CONTROLLI, DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) contributo concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.);
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria.

I suddetti casi determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento dirigenziale di revoca del contributo concesso.

Il caso di cui alla lettera c) di cui al comma 1 determina la decadenza parziale dal contributo: la quota di contributo revocato è calcolata dalla Camera di Commercio con riferimento al periodo successivo al verificarsi della causa di revoca, con le stesse modalità applicate in fase di definizione del contributo.

#### **Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la gestione del presente Bando di contributi è assegnata all'Area Promozione della Camera di Commercio Chieti Pescara – Dirigente Dott.ssa Tosca Chersich. Responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio "Orientamento al Lavoro, Punto Impresa Digitale" Dott. Gianluca De Santis.

I dati richiesti dal presente Bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati:

- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR"); i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l'ausilio di sistemi informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall'avviso stesso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara con sede legale in Chieti, Via F.lli Pomilio, snc Tel.: 08715450 PEC: [cciaa@pec.chpe.camcom.it](mailto:cciaa@pec.chpe.camcom.it)

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) Dott.ssa Barbara Longo:

e-mail: [rpd-privacy@chpe.camcom.it](mailto:rpd-privacy@chpe.camcom.it); pec: [rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it](mailto:rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it)

- ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 per l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai fini della verifica del rispetto del *de minimis*.

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

La descrizione sintetica del contributo erogato, richiesta dal summenzionato art. 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., riporterà la seguente dicitura: "*Abbattimento dei tassi di interesse sul finanziamento di €. ... concesso a .....*".

=====